

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

44° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 1985

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica» (295), d'iniziativa del senatore Della Porta e di altri senatori

«Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari» (1152), d'iniziativa del senatore Santalco e di altri senatori

«Stato giuridico dei ricercatori universitari» (1352)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 8 e passim
FASSINO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 10

SCOPPOLA (DC), relatore alla Commissione Pag. 2, 5, 9 e passim
SPITELLA (DC) 11
ULIANICH (Sin. Ind.) 10, 12, 14
VALENZA (PCI) 12

«Modifica degli articoli 69 e 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuova assetto retributivo-funzionale del personale civile emilitare dello Stato» (1247), d'iniziativa dei senatori Venturi e Bombardieri

«Insegnamento nei conservatori di musica e contemporaneo esercizio della professione nelle orchestre» (1318), d'iniziativa dei deputati Carelli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE 14

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica» (295), d'iniziativa del senatore Della Porta e di altri senatori

«Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari» (1152), d'iniziativa del senatore Santalco e di altri senatori

«Stato giuridico dei ricercatori universitari» (1352)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica», d'iniziativa dei senatori Della Porta Ianni e Fracassi; «Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari», d'iniziativa dei senatori Santalco, Carollo, Evangelisti, D'Onofrio, Accili, Curella, Riggio, Romei Roberto, Murmura, Giust, Baldi, Pagani Antonino, Toros, Cengarle, Ganovese, Costa e Fontana; «Stato giuridico dei ricercatori universitari».

Invito il relatore, senatore Scoppola, a riferire alla Commissione sui disegni di legge.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riferirò sul disegno di legge n. 1352, d'iniziativa governativa, tenendo conto, però, anche del disegno di legge n. 1152, d'iniziativa del senatore Santalco e di altri senatori, che si ispira ad un diverso criterio. Il disegno di legge n. 295 prevede invece una norma transitoria, in attesa della emanazione della legge sullo stato giuridico dei ricercatori, sicchè il fatto che stiamo per varare un provvedimento su questa materia lo fa considerare già superato.

Il disegno di legge n. 1352 adempie all'obbligo previsto dall'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, il quale stabilisce che dopo 4 anni dalla sua entrata in vigore, in questo momento già trascorsi ampiamente, il Ministro della pubblica istruzione debba presentare in Parlamento, sentito il Consiglio universitario nazionale, un disegno di legge che definisca il carattere permanente o ad esaurimento del ruolo dei ricercatori confermati e, nella prima ipotesi, il relativo stato giuridico.

Con la stessa legge devono essere ridefiniti i compiti e gli organici del ruolo dei ricercatori, sulla base delle esperienze didattiche e di ricerca nel frattempo compiute e dei risultati dell'attuazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, dei movimenti del personale docente e delle esigenze di un corretto ed equilibrato rapporto tra le diverse fasce del personale stesso.

Dunque la legge n. 28 del 1980 lasciava irrisolto il problema di fondo, cioè se i ricercatori dovessero entrare a far parte di un ruolo permanente o ad esaurimento.

Discutendo il piano di sviluppo delle università il Ministro ha dichiarato che il disegno di legge in esame (preannunciato nel testo del piano di sviluppo delle università) ha un carattere aperto al confronto; non si tratta di un testo rigido, ma di una proposta aperta al confronto parlamentare.

Questo disegno di legge è affidato alla nostra Commissione in sede deliberante: credo che, se sarà possibile raggiungere un'ampia convergenza sulle linee di fondo del testo, si potrà giungere alla sua approvazione in questa sede con grande beneficio per l'università. Dobbiamo muoverci alla ricerca di una soluzione equilibrata che consideri le aspirazioni degli interessati e che, al tempo stesso, si inquadri in una visione coerente di quanto previsto dal decreto presidenziale n. 382.

Il Gruppo della Democrazia cristiana desidera venire incontro alle legittime aspettative dei ricercatori, ma non ritiene che si possa, in sede di definizione dello stato giuridico dei ricercatori, scardinare il disegno complessivo che il decreto presidenziale n. 382 ha stabilito per l'università, soprattutto per quanto concerne il personale universitario.

E vengo al merito. Anzitutto la prima scelta: ruolo permanente o ruolo ad esaurimento? Questo è il punto fondamentale. Su questo voglio essere molto franco con i colleghi: non c'è dubbio che la funzione della ricerca, concepita come funzione propedeutica all'accesso al ruolo di professore universitario, sia nella seconda che nella prima fascia, non è e non può essere, per sua natura, permanente ed è difficilmente compatibile con un ruolo permanente proprio perchè ha un carattere propedeutico all'accesso ad un altro ruolo. Quindi, il fatto che si rimanga tutta la vita in un ruolo di ricercatori rappresenta indubbiamente una forzatura rispetto alla logica dell'istituto stesso.

Dobbiamo, però, tener conto del punto da cui veniamo, dell'esperienza precedente. Prima del decreto n. 382, nel nostro ordinamento esistevano contratti derivanti da provvedimenti urgenti ed è proprio partendo da questa situazione che si è disposta con il decreto n. 382 la immissione in ruolo del personale cosiddetto precario.

Dico questo per spiegare che la scelta di fronte alla quale il Governo si è trovato, in un certo senso, è stata una scelta obbligata. Il Governo di fatto ha adottato la soluzione del ruolo permanente. Tuttavia, si mantiene nel disegno di legge la distinzione tra il ruolo permanente nuovo, a cui si accede per concorso e il ruolo ad esaurimento per i ricercatori che sono stati immessi in ruolo sulla base del decreto n. 382, attraverso i giudizi di idoneità.

Vorrei invitare i colleghi a riflettere sulla contraddizione di principio che esige soluzioni equilibrate e, in qualche misura, di compromesso. Se si prevede un ruolo permanente per i ricercatori, è evidente che ai ricercatori si dovrà attribuire una funzione mista, che non potrà essere di pura ricerca, perchè sarebbe incompatibile con il ruolo permanente. Si dovrà cercare di introdurre misure che prevedano alcune possibilità di uscita dal ruolo per garantire un ricambio del ruolo stesso dei ricercatori.

Il dato di fatto da cui si parte è quello di 16 mila ricercatori che sono entrati in ruolo con il decreto n. 382; il disegno di legge governativo prevede che a questi si aggiungano altri 3 mila posti, per un totale di 19 mila ricercatori.

Su un punto il disegno di legge è chiaramente orientato, un punto che, almeno a mio giudizio, è irrinunciabile. Il disegno di legge non prevede, non dà vita, ad una nuova fascia di personale docente universitario. Questo è un punto di massima differenziazione, per non dire di contrasto, tra il disegno di legge presentato dal Governo e il disegno di legge n. 1152, d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri. Il disegno di legge n. 1152, infatti, all'articolo 1 propone di introdurre una modifica dell'articolo 1 del decreto n. 382, creando tre fasce di personale docente, professori ordinari, associati e ricercatori. Viceversa, il disegno di legge governativo mantiene la struttura del decreto n. 382, che prevede una unica funzione in due fasce, e colloca i ricercatori in un ruolo permanente - distinto dai ruoli dei docenti - nella duplice versione di un ruolo ordinario, per coloro che vi accederanno a partire dalla entrata in vigore della legge, ed uno ad esaurimento, per i ricercatori immessi in ruolo a seguito del decreto n. 382.

Sono favorevole alla scelta del Governo, in quanto sono dell'avviso che se mettessimo in discussione solo lo stato giuridico dei ricercatori, rimetteremmo in discussione il decreto n. 382 cioè l'assetto di fondo del personale docente dell'università voluta dallo stesso decreto.

Tornando al numero dei posti ho già detto che sono previsti 19 mila posti, dei quali 16 mila sarebbero indisponibili per un certo periodo perchè occupati dai ricercatori dell'attuale ruolo ad esaurimento; man mano che si libereranno questi posti saranno messi a concorso per passare al ruolo permanente, aggiungendosi ai 3.000 che inizialmente sono disponibili, per raggiungere il complessivo numero di 19 mila.

La scelta di questi numeri da che cosa è stata dettata? Evidentemente è stata imposta al Governo da una situazione di fatto. Si è dovuto tenere conto dei 16 mila posti già esistenti e se ne sono aggiunti 3 mila per consentire di mettere a concorso mille posti in tre anni. Tuttavia, mi sembra di poter sostenere che il numero di 19 mila è coerente con gli organici delle fasce del personale docente, dei professori universitari. Invito i colleghi a prendere in considerazione alcuni dati numerici molto importanti a tal riguardo, per comprendere la situazione su cui si innesta il progetto governativo. Nella prima fascia degli organici universitari abbiamo 8.568 professori già in ruolo, più 3.689 posti messi a concorso nell'ultima tornata, per un totale di 12.257. Nella seconda fascia abbiamo 12.137 del ruolo degli associati, più 2.668 nuovi posti messi a concorso, per un totale di 14.805. Si vede subito che la dimensione degli organici universitari non comporta nessuna strozzatura ed ha una sua coerenza.

PRESIDENTE. Senatore Scoppola, lei deve tenere presente che questa cifra è provvisoria poichè sarà sicuramente maggiorata dai nuovi idonei del concorso ad associati. Forse in questo modo supereremo addirittura i 16 mila posti.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. In effetti il parere del Consiglio universitario nazionale mette in evidenza che le modalità di inserimento in ruolo dei professori associati in base all'ultimo esame di idoneità ci consentiranno di arrivare anche a cifre superiori. Infatti da quanto emerge dai dati forniti dal Consiglio unitario nazionale medesimo avremo per la prima fascia circa 12 mila posti dopo l'espletamento dei concorsi e per la seconda fascia circa 18 mila posti a seguito dell'espletamento dei giudizi di idoneità (3 mila dei quali peraltro soggetti a riassorbimento).

I problemi nascono quando si prende in considerazione l'età media dei diversi ruoli. Infatti tra i ricercatori l'età media è molto alta e si aggira attorno ai 38 anni. Ciò è da attribuirsi al fatto che deve ancora essere smaltito l'arretrato dei borsisti e degli assegnisti del periodo in cui non si sono espletati concorsi universitari. Questo ritardo ha fatto salire l'età media per la seconda fascia a 45 anni e per la fascia degli ordinari a 52 anni. La differenza tra l'età media dei ricercatori e quella degli associati è perciò soltanto di 7 anni, e non consente oggettivamente ai ricercatori di fare previsioni di rapido scorrimento verso l'alto tramite i concorsi ad associati, tanto più che una parte dei posti di associati è soggetta a riassorbimento.

Vorrei tuttavia invitare la Commissione a riflettere su alcune cifre. Già sono disponibili 2.668 posti banditi per il ruolo degli associati per i 16 mila ricercatori. A questi posti disponibili si devono aggiungere quelli da mettere ancora a concorso per un totale di 6.000 posti.

A tutto ciò si deve aggiungere la disponibilità che si avrà per il fenomeno fisiologico dello scorrimento e dell'uscita dei professori della prima e seconda fascia dai rispettivi ruoli per raggiunti limiti di età.

Se nei prossimi anni i concorsi raggiungeranno una cadenza biennale per tutti i livelli universitari la disponibilità di nuovi posti dovrebbe consentire uno scorrimento e quindi un alleggerimento della pressione per la fascia dei ricercatori. Insisto molto su questo aspetto: il superamento del regime anomalo ed abnorme dei «megaconcorsi» è necessario perchè questi «megaconcorsi» creano un disagio enorme all'università e bloccano il fisiologico scorrimento. I concorsi a cadenza regolare biennale possono migliorare la situazione, soprattutto se si alternerà il concorso per gli ordinari a quello per gli associati. Tutto questo consentirà l'utilizzo rapido di tutte le nuove disponibilità che si creeranno e perciò alleggerirà la pressione oggi esistente nella fascia dei ricercatori.

Vorrei ora illustrare gli articoli più significativi del disegno di legge. Anzitutto vorrei chiarire il motivo della previsione di un duplice ruolo; uno «permanente» e l'altro «ad esaurimento». Deve essere smentita l'interpretazione data dall'assemblea dei ricercatori a questo duplice ruolo; infatti va rifiutata l'opinione che il disegno di legge governativo voglia ghettizzare i ricercatori confermati in un ruolo ad esaurimento per escluderli dai benefici maggiori previsti per i ricercatori del ruolo permanente. È vero il contrario: il ruolo ad esaurimento previsto nel disegno di legge comporta per i ricercatori confermati che ne fanno parte benefici maggiori di quelli previsti per i ricercatori del ruolo permanente. Il disegno di legge prevede maggiori possibilità per i ricercatori del ruolo ad esaurimento rispetto a quelle previste per i

ricercatori del ruolo permanente. Perciò, l'immagine del ricercatore confermato che viene ghezzato dalla proposta governativa non ha nessun fondamento.

La disciplina del ruolo permanente, sia per quanto concerne la ricerca che la didattica, è fissata nell'articolo 1 del testo. Questa disciplina sostanzialmente riprende quella prevista nel decreto n. 382. Non esistono perciò innovazioni di rilievo e non esiste quell'arretramento che vediamo denunciato nei documenti che ci vengono inviati dalle assemblee dei ricercatori. Rispetto alla disciplina del decreto è possibile riscontrare due sole differenze: è anzitutto prevista la possibilità che i ricercatori facciano parte delle Commissioni di profitto.

Mentre il decreto n. 382 prevedeva che potessero far parte della Commissione di esame, in quanto cultori della materia, quindi con una clausola limitativa in quanto non era il titolo di ricercatore che glielo consentiva, viceversa con la nuova disciplina si riconosce ai ricercatori il diritto di far parte delle Commissioni di esame.

Un elemento limitativo, che non so se risponda ad una scelta o se sia semplicemente una svista riguarda la possibilità di tenere lezioni interne ai corsi. Questa possibilità era esplicitamente prevista dal decreto n. 382 e non ricompare nella normativa proposta dal Governo.

L'articolo 2 prevede le condizioni di accesso. Qui abbiamo il punto più delicato che già ha formato oggetto di discussione in sede di esame del piano dell'Università. Si prevede che l'accesso avvenga attraverso il dottorato di ricerca che diventa passaggio obbligatorio per tutti ai fini dell'accesso al ruolo di ricercatore. Su questo punto si sono pronunciati unanimemente in senso contrario tutti gli organismi universitari di qualunque tipo che hanno preso posizione in questi mesi sul tema dei ricercatori. Io stesso non posso non ricordare che nella relazione che ebbi l'onore di fare in Commissione sul piano delle Università mi dichiarai contrario a questo criterio. Con tale sistema si viene a snaturare il dottorato di ricerca e gli si toglie quel carattere di titolo strettamente scientifico, facendolo diventare il primo gradino di una carriera, si inflaziona cioè il dottorato. Il Governo ha già dichiarato pubblicamente che era disponibile a rivedere questo punto sicchè la Commissione si trova a dover scegliere tra due criteri: considerare l'accesso al ruolo di ricercatore con concorso come condizionamento da qualche altro titolo e perciò affiancare al dottorato di ricerca altri titoli alternativi (specializzazioni all'estero o in Italia, titoli di altro genere), oppure consentire l'accesso al concorso per il ruolo di ricercatore a coloro che posseggono il semplice diploma di laurea. Le conseguenze sono notevoli perchè se si adotta la prima soluzione, se si considera cioè l'accesso al concorso per ricercatore condizionato dal possesso di un titolo ulteriore dopo la laurea, evidentemente si fa salire l'età minima per l'accesso al ruolo con conseguenze che si ripercuotono su tutta la struttura del ruolo e sulla definizione della figura del ricercatore. Se viceversa si immette la possibilità dell'accesso al concorso immediatamente dopo la laurea, la media dell'età decresce e le conseguenze anche in tali casi si ripercuotono sul ruolo. Segnalo questo problema alla Commissione che ne approfondirà l'esame.

Personalmente sarei incline alla seconda ipotesi, a quella cioè di un accesso ai concorsi per ricercatore senza la previsione legislativa del requisito del possesso di altri titoli dopo la laurea. Tali titoli peraltro possono pesare nelle valutazioni.

Vengo ad un altro punto di grande delicatezza, quello che riguarda la formazione della Commissione d'esame. A differenza di quanto era previsto nel decreto n. 382, si prevede che la Commissione che deve giudicare sull'immissione in ruolo dei ricercatori sia formata su base meramente elettiva senza sorteggio. Mentre il decreto n. 382 prevedeva la elezione di un certo numero di docenti ed il sorteggio di altri membri, la nuova disciplina dispone la formazione della Commissione in maniera puramente elettiva. Personalmente sono dubbioso circa l'opportunità di questa innovazione: il sistema del sorteggio voleva essere un elemento di moralizzazione nei concorsi universitari per diminuire gli spazi di manovra accademici. Io sarei favorevole ad un sistema misto, cioè elezione più sorteggio.

Non esiste nell'articolo successivo (l'articolo 3) il meccanismo della chiamata dei ricercatori, non vi è alcun elemento che sottolinei l'autonomia delle università. I ricercatori vengono inseriti in un'unica graduatoria vengono assegnati alle diverse sedi sulla base delle richieste secondo l'ordine di graduatoria. Anche su questo punto vorrei sollevare dei dubbi: si tratta in definitiva di una innovazione che non pare giustificata. Mi sembra un'anomalia che per il settore dei ricercatori sia prevista una graduatoria rigida, per cui essi vengono assegnati su richiesta senza che si dia alcuno spazio alla iniziativa delle facoltà, dei corsi di laurea, dei dipartimenti o degli istituti. Quanto meno si tratta di una innovazione che dovrebbe essere motivata.

Il secondo comma dell'articolo 3 anticipa una norma che viene più esplicitamente formulata in seguito e che riguarda il tempo parziale per i ricercatori del ruolo permanente. Ritengo che la norma possa essere soppressa non avendo fondamento in questa sede, visto che lo stesso tema è trattato nell'articolo 7, nel contesto cioè della disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

L'articolo 4 fissa norme sulla programmazione dell'attività didattica e scientifica dei ricercatori e su questo articolo si sono appuntate molte critiche da parte degli interessati nelle assemblee che si sono svolte e nei documenti che sono stati inviati alla Commissione.

Devo dire che la norma può apparire eccessivamente rigida in quanto comporta la subordinazione della ricerca svolta dai ricercatori ai criteri generali stabiliti dal dipartimento o dall'istituto. Nel decreto n. 382 era più esplicita l'affermazione della libertà di ricerca del ricercatore. Credo che in una sede appropriata si potrebbe rivedere la formulazione, non per modificarne radicalmente l'impostazione, ma per dare più esplicito riconoscimento alla possibilità che il ricercatore svolga la sua attività anche su temi di sua libera scelta e sui quali abbia la possibilità di accesso ai finanziamenti.

L'articolo 5 dà luogo ad alcuni problemi sui quali per ora non mi soffermo. L'articolo 6 fissa gli orari di servizio in una misura che appare assai lontana da quanto previsto dal decreto n. 382 nel quale si parlava di un massimo di 250 ore destinate complessivamente alla didattica. Qui, invece, si parla di 350 ore, con un aumento di 100 ore. Bisogna

concentrare l'attenzione su questo punto perchè c'è il rischio che noi trasformiamo questi ricercatori in impiegati degli istituti e dei dipartimenti, e che sacrifichiamo troppo lo spazio che devono destinare al loro lavoro.

Uno dei temi più delicati, poi, è quello del tempo parziale, che viene affrontato nell'articolo 7 con un meccanismo del quale voglio sottolineare la logica: la norma tende a favorire l'esodo dal ruolo, perchè prevede che il ricercatore, vinto il concorso, possa, per una sola volta, optare per il tempo parziale per sette anni e che al termine di questi anni debba uscire dal ruolo. È una norma che tende a favorire quel ricambio nel ruolo dei ricercatori funzionale all'acquisizione di nuove energie. Però, sia nel parere del CUN, che nei numerosi documenti che sono stati inviati in questo periodo, viene contestata in radice la logica di questa nuova disciplina; perchè già all'inizio della sua attività il ricercatore deve mettersi a tempo parziale? Questa potrebbe essere una scelta successiva, ma dovrebbe esserci un momento, all'inizio di questo periodo di lavoro, nel quale il ricercatore possa dedicarsi a tempo pieno all'attività universitaria e di ricerca. La norma ha una sua correlazione con quella che prevede il passaggio attraverso il dottorato di ricerca.

Sarei favorevole alla libertà di accesso senza condizioni preliminari, però ritengo che si debba stabilire un periodo in cui il ricercatore deve necessariamente essere a tempo pieno per dedicarsi esclusivamente alla ricerca. Solo in un momento successivo, dopo aver sperimentato le sue capacità e constatato la non piena idoneità alla ricerca scientifica, gli si può consentire il tempo parziale come fase di transizione al termine della quale si preveda l'uscita dal ruolo, così come la norma avrebbe una sua logica: si entra tramite concorso; si sperimenta a tempo pieno l'attitudine alla ricerca scientifica; fatta questa verifica, se si resta a tempo pieno, si resta in vista di concorsi futuri ad associato o ad ordinato. Se, al contrario, si constata la non piena idoneità alla funzione, si può ricorrere al tempo parziale con la conseguenza dopo un certo numero di anni, dell'uscita dal ruolo sicchè i posti si rendano disponibili per nuovi elementi.

L'articolo 8 prevede la verifica periodica. Su questa verifica credo che si debba essere più seri. Infatti, qui si dice che quando per due bienni i ricercatori non hanno prodotto nulla, devono essere esclusi dalla utilizzazione dei fondi per la ricerca.

Mi pare troppo poco. Infatti, se per due bienni non hanno fatto niente, prevedere soltanto che li si esclude dai fondi destinati alla ricerca, lasciandoli nel posto che occupano, vorrebbe significare creare dei nullafacenti. Dobbiamo introdurre una norma di decadenza dal ruolo di ricercatore. Dobbiamo dire che quando dopo un certo numero di verifiche il ricercatore non ha prodotto, non solo viene escluso dai fondi, ma decade dal ruolo; infatti, se la funzione del ruolo è quella di svolgere quest'opera di ricerca, quando questa non viene svolta e il consiglio di dipartimento ha dichiarato più volte che questa persona non ha prodotto, le conseguenze dovrebbero essere più drastiche.

PRESIDENTE. Lei sarebbe per una verifica risolutiva?

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Sì, ma per una verifica che preveda non solo l'esclusione dall'utilizzo dei fondi, ma anche la decadenza dal ruolo; tutt'al più, con il passaggio ad altri ruoli.

Gli articoli successivi riguardano norme sulla partecipazione agli organi dell'università, sui trasferimenti, sulla mobilità, sul collocamento a riposo, congedi, aspettativa e disciplina.

L'articolo 14 riguarda i ricercatori medici, e cioè l'integrazione del trattamento economico quando svolgono funzioni di assistenza.

L'articolo 15 fissa l'organico dei posti di ricercatore.

Infine, l'articolo 16 prevede il regime transitorio per i ricercatori già in servizio, cioè il ruolo ad esaurimento.

Quali sono i vantaggi che si offrono, con questo testo, ai ricercatori che fanno già parte del ruolo permanente? Il tempo parziale è previsto per i ricercatori che fanno già parte del ruolo permanente senza limiti di tempo con una riduzione dello stipendio.

PRESIDENTE. Il ruolo ad esaurimento è comprensivo solo dei ricercatori confermati ai sensi della legge n. 382, o è comprensivo anche di quei nuovi ricercatori entrati negli scorsi anni attraverso i concorsi?

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Comprende tutti. I ricercatori che hanno superato il concorso devono sottoporsi al giudizio di conferma e se non lo superano escono dal ruolo.

PRESIDENTE. Ma il ricercatore confermato era un *ex* precario che entrava nel nuovo ruolo del ricercatore attraverso i giudizi di idoneità; poi si stabilì la norma per cui poteva rimanere in servizio fino al sessantacinquesimo anno di età, ma lo stesso decreto n. 382 non stabilì nulla per quelli che entravano attraverso i concorsi.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Ma il decreto n. 382 prevedeva posti nuovi che, poi, sono stati assegnati sulla base di un concorso. Quindi, praticamente sono tutti livellati e rientrano tutti nel ruolo ad esaurimento. Si tratta di 16.000 ricercatori.

Stavo dicendo che l'articolo 16 prevede per i ricercatori confermati la possibilità del tempo parziale permanente fino ai sessantacinque anni. Ora, è questa una previsione non da poco, perchè fare il ricercatore e svolgere un'attività professionale rappresenta senz'altro un elemento di forzatura.

PRESIDENTE. È prevista una verifica di biennio in biennio, oppure la scelta del tempo parziale è automatica?

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. È automatica. Mentre per il ruolo permanente si prevedono meccanismi di uscita anticipata che favoriscono la rotazione per chi sceglie il tempo parziale, per il ruolo ad esaurimento si prevede la possibilità illimitata del tempo parziale. Per quanto riguarda, viceversa, la richiesta dell'inquadramento in una terza fascia di docenza universitaria sottolineo, come ho già detto, che non si tratterebbe più di discutere sullo stato giuridico dei ricercatori, ma di

riformare profondamente l'ordinamento della docenza universitaria e, quindi, il decreto n. 382. Oggi noi ci muoviamo sulla linea di una legge delega del 1980 che, per una parte, aveva rinviato la decisione sulla base della sperimentazione. Fatta la sperimentazione, il Governo ha proposto un disegno di legge che, francamente, può essere discutibile in alcune sue parti, ma che, comunque, è nella filosofia complessiva della legge n. 28 del 1980 e del decreto n. 382. Possiamo anche rimettere in discussione tutto, se vi è la volontà di farlo, ma non si tratterebbe di un semplice emendamento. Personalmente sono contrarissimo alla introduzione di una terza fascia di docenza, perchè ciò provocherebbe all'interno dell'università un motivo permanente di agitazione. Restando all'interno della filosofia del decreto n. 382, la soluzione prospettata rappresenta il maggior beneficio possibile.

Da parte mia, come relatore e da parte dei colleghi della Democrazia cristiana, vi è senz'altro la disponibilità a venire incontro alle richieste avanzate, ma soltanto fino al punto in cui non si rimetta in discussione la filosofia complessiva dell'assetto esistente. Tra l'altro non potremmo neanche fare ciò in questa sede; sarebbe un problema da riprendere in sede di assemblea plenaria in quanto rivestirebbe un'importanza di carattere politico generale. Su questo punto spero di essere stato sufficientemente chiaro.

Concludo rinnovando la piena disponibilità del mio Gruppo politico ad un esame attento delle richieste pervenute e delle esigenze prospettate, purchè non siano stravolti i principi e i criteri ispiratori della legge n. 28 del 1980 e del decreto n. 382 dello stesso anno.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, senatore Scoppola, per la sua esauriente e penetrante relazione, che ci ha posto di fronte ad un problema di scelta tra due soluzioni prospettate.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda i pareri richiesti, devo far presente, come del resto il Presidente ben saprà, che ancora non sono stati espressi. Sono stato incaricato di essere presente alla riunione della Commissione affari costituzionali. In quella sede sono stati richiesti dati più precisi in vista dell'emanazione del parere: in particolare, in relazione a quel 30 per cento degli attuali 16.000 ricercatori in servizio che dovrebbero optare per il tempo limitato, con notevoli economie per il bilancio che permetterebbero di istituire i 3.000 posti aggiuntivi.

PRESIDENTE. Pertanto, devono ancora essere emanati i pareri delle Commissioni consultate.

ULIANICH. Signor Presidente, noi ci troviamo a discutere in sede deliberante un disegno di legge che richiede una discussione molto approfondita. Devo però constatare che i senatori presenti non sono molti e che perciò non si può procedere ad un dibattito approfondito. Voglio perciò proporre formalmente di proseguire la discussione in sede referente e di prevedere la possibilità di ascoltare nel corso di questa discussione i rappresentanti dei ricercatori.

Infatti è necessario a mio parere ascoltare ciò che i rappresentanti nazionali dei ricercatori chiedono in occasione della discussione del disegno di legge che li riguarda.

SPITELLA. Ritengo che la decisione del Presidente del Senato, di assegnare questo provvedimento in sede deliberante alla nostra Commissione, non possa essere in alcun modo discussa. Intendo anzi esprimere compiacimento per questa decisione del Presidente del Senato presa in accoglimento di una richiesta governativa. Infatti ritengo che la trattazione di un argomento di questo tipo, certamente di rilevanza politica, ma anche con grandi implicazioni di carattere tecnico, sia più agevole se fatta in un'Aula di Commissione piuttosto che in sede di Assemblea. Mi dichiaro perciò favorevole al mantenimento della sede deliberante per la discussione di questo disegno di legge, non dimenticando che il Regolamento consente solo ad un prescritto numero di senatori di avanzare una proposta di rimessione alla sede referente.

Certamente il provvedimento è urgente perchè soddisfa finalmente le aspettative di un vasto gruppo di interessati. I tempi previsti dal decreto n. 382 per il periodo di «sperimentazione» della figura del ricercatore sono ormai trascorsi. Ritengo comunque che siamo tutti d'accordo nel riconoscere che, data la rilevanza dell'argomento, si debba procedere con i dovuti approfondimenti e con la necessaria ponderazione.

Abbiamo ascoltato l'ampia relazione svolta dal senatore Scoppola che ci ha introdotto in questa tematica. È a mio parere opportuno riflettere su quanto detto dal relatore Scoppola e proseguire nello svolgimento della discussione in altra sede, senza affrettare i tempi, ma senza neanche perderci in discussioni interminabili.

È innegabile in tutti noi il desiderio di un approfondimento dei problemi, come del resto lo stesso relatore ha già precisato. Il Ministro, nel suo intervento sul piano quadriennale di sviluppo della università ha manifestato chiaramente una disponibilità di apertura nei confronti di eventuali modifiche al testo del disegno di legge governativo. Esistono perciò i termini per procedere ad una riflessione sulla materia.

Per quanto riguarda la proposta avanzata dal senatore Ulianich, di procedere a delle audizioni formali delle associazioni rappresentative sul piano nazionale dei ricercatori, devo avanzare delle perplessità. Esiste infatti una diaspora di organizzazioni rappresentative dei ricercatori di fronte alla quale è pressochè impossibile orientarsi. Potremo ascoltare il parere di queste organizzazioni in una sede informale, ma ritengo che sia sconsigliabile procedere ad audizioni formali. Infatti è giusto ascoltare un parere informale, ma il Senato deve mantenere la sua autonomia decisionale in materia come questa, ricca di implicazioni corporative. Noi dobbiamo essere liberi di operare delle scelte nell'interesse dell'università. Queste scelte saranno sicuramente anche a favore dei giovani, ma noi dobbiamo principalmente preoccuparci dell'interesse dell'università.

Propongo perciò di aggiornare la trattazione di questo provvedimento e di riprendere la discussione dopo un'attenta riflessione ed un serio approfondimento. Non è da escludersi che, in sede di ufficio di

Presidenza, si valuti l'opportunità di procedere ad incontri informali con i rappresentanti di categoria senza dar luogo ad audizioni formali. Sono poi totalmente favorevole, lo ripeto, al proseguimento della discussione in sede deliberante.

VALENZA. Condivido le preoccupazioni espresse dal senatore Ulianich per uno svolgimento dei lavori che ci consenta un serio approfondimento della materia. Già dalla relazione del senatore Scoppola si mette in evidenza che, accanto ad una proposta governativa formulata nell'ambito del decreto n. 382, esiste un'altra proposta del Gruppo democristiano che esula dal quadro delineato dal predetto decreto presidenziale e mette in discussione tutto l'assetto della ricerca universitaria. Tutto ciò contribuisce anche ad alimentare movimenti di agitazione da parte degli interessati. Poichè gli interessati sono circa 16 mila, ritengo che il problema vada affrontato con grande senso di responsabilità, senza rinvii ma anche senza eccessiva fretta. Non possiamo commettere errori su una questione così importante.

Il senatore Spitella ritiene che siano utili ulteriori approfondimenti nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza. Già con questo egli lascia intendere che è d'accordo sul metodo della consultazione. Riguardo al mantenimento della sede deliberante, ci riserviamo di valutare se questa consentirà o meno approfondimenti e consultazioni. Faccio mia, quindi, la proposta del senatore Ulianich, che peraltro mi sembra sia stata già accolta anche dal senatore Spitella. Ribadisco che una riflessione in seno al Consiglio di Presidenza può dare risultati soddisfacenti.

PRESIDENTE. Ci troviamo quindi in presenza di tre proposte distinte. La prima proposta è quella del senatore Ulianich che chiede formalmente che, ai sensi del Regolamento, si passi dalla sede deliberante a quella referente. Il senatore Spitella, invece, ritiene che si possa continuare nell'esame del disegno di legge in sede deliberante e approfondire gli aspetti specifici consultando opportunamente le parti interessate nel Consiglio di Presidenza. Vi è infine l'ipotesi conciliativa del senatore Valenza che, accedendo alla soluzione di mantenere la sede deliberante, propone che la Commissione si riservi di verificare nell'ambito dell'ulteriore *iter* la possibilità di continuare l'esame in sede deliberante.

Finchè il senatore Ulianich non formalizzerà la sua proposta di passaggio che dovrà essere appoggiata dal prescritto numero di firme, proseguire la discussione generale; sperimenteremo, nel corso della stessa, la possibilità di proseguire in questa sede legislativa.

ULIANICH. Signor Presidente, mi riservo di formalizzare la richiesta qualora se ne presenti l'opportunità nel proseguimento della discussione dopo aver visto quale tipo approfondimenti potremo realizzare in sede deliberante. Occorre inoltre tener conto del fatto che il disegno di legge nella sua attuale stesura già non è riconosciuto dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, se è vero quanto questi ci ha detto in sede di discussione del piano triennale di sviluppo della Università.

Ci troviamo a discutere di un disegno di legge che lo stesso Ministro della pubblica istruzione non condivide più, per lo meno per certi aspetti. Per un regolare andamento dei lavori, sarebbe bene che il Ministro ci facesse conoscere, anche sul piano formale, se intende tener conto delle osservazioni del relatore e di quelle da me proposte in sede di preparazione del parere della Commissione sul piano triennale di sviluppo delle Università.

Ci troviamo di fronte ad articoli che dovrebbero essere già «superati», stando a quanto lo stesso Ministro ha detto in Commissione.

SCOPPOLA relatore alla Commissione. A nome della maggioranza e a nome del mio Gruppo ho espresso un'ampia disponibilità al confronto raccogliendo molte delle osservazioni e delle critiche che, in sede di discussione del piano di sviluppo, erano state anticipate su questi temi.

Se c'è la possibilità di arrivare, in sede deliberante, attraverso un confronto ravvicinato, ad una soluzione che rappresenti largamente la tendenza della Commissione, non comprendo perchè dovremmo andare a cercare altre procedure che porterebbero fatalmente al ritardo di molti mesi per l'approvazione di questo disegno di legge. Non dimentichiamo che vi è un'agitazione in atto nell'università, che i concorsi e gli esami sono bloccati in molte sedi. Qualunque rinvio non necessario comporta l'assunzione di una grande responsabilità circa la ripercussione sulla vita universitaria.

Abbiamo già avviato contatti con i rappresentanti delle categorie interessate, ma non è assolutamente possibile che rinviando a questi incontri la decisione. Il Parlamento deve assumersi le proprie responsabilità.

Per questi motivi ritengo che in sede di discussione generale dovremmo avere un orientamento di fondo sulla linea da mantenere. Questa è un'operazione politica rispetto alla quale ogni parte si deve prendere le proprie responsabilità. Si potrà giungere alla formazione di un comitato ristretto il quale potrà, per la redazione dei singoli punti controversi, ascoltare le categorie; che sono fra loro frammentate e che ci porteranno richieste incompatibili fra loro. Vi è una responsabilità politica del Parlamento alla quale esso non può abdicare: restare nell'ambito del decreto n. 382 o scompaginare ancora una volta il sistema universitario italiano.

Non vorrei infine che l'ufficio di Presidenza si trasformasse in comitato di consultazione. Il Presidente farà certamente parte del Comitato, ma non dovrebbe essere un organo politico della Commissione a svolgere questo compito. Dovrebbe essere un organo tecnico, cioè un comitato ristretto per l'esame degli emendamenti. È in una sede tecnica, infatti, che va realizzato il confronto con le categorie interessate e non in sede politica. Diversamente, rinunceremmo alle nostre responsabilità e ai nostri compiti e daremmo la sensazione che tutto è oggetto di trattativa. Rispetto alle decisioni prese l'altro ieri - decisioni quindi recentissime e non lontane nel tempo - vorrei che si fosse tutti molto chiari e che ogni Gruppo prendesse le proprie responsabilità.

ULIANICH. Vorrei dire al senatore Scoppola che le sue preoccupazioni sono anche le mie e che non trovo discrepanza tra i miei convincimenti e quanto da lui sostenuto. Anch'io ritengo che sia necessario fare subito chiarezza sulla questione politica generale e che occorra prendere contatto con i rappresentanti dei ricercatori. Condivido inoltre la preoccupazione riguardante lo stato in cui si trova oggi l'università per lo sciopero dei ricercatori e concordo sul fatto che non si dovrebbero travolgere le linee di fondo del decreto n. 382. Senza poi voler minimamente entrare nel merito dei provvedimenti in titolo, respingo come assolutamente non coerente con il citato decreto n. 382 quanto proposto nell'articolo 1 del disegno di legge n. 1152 a proposito delle tre fasce dei professori universitari.

Fatta questa premessa, mi riservo, signor Presidente, di intervenire ancora nel proseguimento della discussione in ordine a quanto previsto dall'articolo 35, secondo comma, del Regolamento del Senato.

PRESIDENTE. Nel corso del dibattito odierno sono emersi nuovi ed importanti elementi e si è profilata l'opportunità di istituire un Comitato ristretto che, se lo riterrà opportuno, potrà prendere contatto con le organizzazioni interessate. Ritengo necessario informare il Ministro di tali novità e pregarlo di voler essere presente alla discussione generale. Ed appunto per dar modo al Ministro di partecipare al dibattito che terrà seguito alla relazione del senatore Scoppola, propongo di rinviare il seguito della discussione ad una seduta successiva, la cui data verrà fissata quanto prima dall'Ufficio di Presidenza.

Prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno, vorrei aggiungere qualche parola sull'argomento in esame. Abbiamo iniziato la discussione dei disegni di legge in titolo senza aver acquisito i richiesti pareri, pareri che tra l'altro ritenevo di poter conoscere al più presto. Desidero pertanto scusarmi e giustificarmi per l'apparente fretteolosità con cui si è proceduto. Il fatto però che il Presidente del Senato ci avesse affidato in sede deliberante questi provvedimenti e l'agitazione universitaria in corso mi hanno fatto ritenere necessario inserire subito all'ordine del giorno i disegni di legge in titolo.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

«Modifica degli articoli 69 e 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato» (1247), d'iniziativa dei senatori Venturi e Bombardieri

«Insegnamento nei conservatori di musica e contemporaneo esercizio della professione nelle orchestre» (1318), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifica agli articoli 69 e 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato», d'iniziativa dei senatori Venturi e Bombardieri.

Su materia connessa è iscritto all'ordine del giorno anche il

seguinte disegno di legge: «Insegnamento nei conservatori di musica e contemporaneo esercizio della professione nelle orchestre», d'iniziativa dei deputati Carelli, Fincato Grigoletto e Ghinami, già approvato dalla Camera dei deputati.

Sono stato pregato dal sottosegretario Amalfitano, che per un impegno ufficiale si è dovuto recare ad Udine, di rinviare a dopodomani mattina la discussione sui disegni di legge in titolo. Anche il Ministro, che non poteva oggi prendere parte alla nostra riunione, mi ha chiesto di accogliere la richiesta dell'onorevole Amalfitano.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione sui disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO